



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1378 DEL 21 dicembre 2016**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da ANCE Trapani – Procedura aperta per l'affidamento di lavori V° lotto di realizzazione della rete fognante cittadina centro urbano, Via G. A. Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, Via Pescasino, Piazza Marconi. Importo complessivo dell'appalto euro: 1.313.516,75. S.A.: Comune di Marsala.

**PREC 7/16/L**

È specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, e tale attività non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 0130526 dell'8.10.2015 presentata dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Trapani relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di lavori V° lotto di realizzazione della rete fognante cittadina centro urbano, Via G. A. Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, Via Pescasino, Piazza Marconi;

VISTA in particolare, la doglianza sollevata in merito alla presunta erronea indicazione nel bando di gara della categoria OS 1 (lavori di scavo) quale categoria prevalente, ritenendo la parte istante che si tratti di lavori di realizzazione di reti fognarie la cui categoria identificativa è la OG 6;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19.1.2016;

VISTE le osservazioni formulate dall'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - UREGA di Trapani, con le quali effettuata una ricostruzione dei fatti da cui origina la richiesta di parere, ha ribadito la correttezza dell'operato posto in essere dalla stazione appaltante (Comune di Marsala) in quanto la scelta operata dal RUP in ordine alla indicazione della categoria prevalente è da considerarsi ampiamente motivata, ammissibile e nel rispetto della normativa vigente e delle pronunce dell'Autorità;

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata indetta in vigenza della previgente disciplina dei Contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, la questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Marsala per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, nella parte in cui indica come prevalente la categoria OS 1;

TENUTO CONTO in generale che a rigore, l'errata individuazione della categoria prevalente costituisce senza dubbio un *vulnus* al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;

CONSIDERATO altresì che è specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, e che tale attività non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (cfr., in questo senso: parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292);

CONSIDERATO che, al fine di individuare la categoria prevalente di un appalto di lavori è necessario tener conto anche del computo metrico estimativo nonché del capitolato tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara (in tal senso vedasi Parere n.16 del 29/07/2014);

RILEVATO che nel caso di specie, il bando di gara, ha richiesto la qualificazione obbligatoria sia nella categoria delle opere o delle lavorazioni che assume carattere prevalente (OS 1) per l'esecuzione dei lavori di scavo, sia per le lavorazioni relative alla categoria OG 6 ( per lavorazioni per la posa in opera delle tubazioni) in quanto di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento e comunque di importo superiore ad euro 150.000,00;

CONSIDERATO che, come argomentato dal Comune di Marsala, risulta che per l'individuazione delle categorie (prevalente e diverse dalla prevalente) delle lavorazioni da affidare si è proceduto sulla scorta della suddivisione operata dal progettista e poi riportata nel capitolato speciale d'appalto;

RILEVATO che risultano pertanto essere state effettuate una serie di operazioni di scorporo, per l'individuazione dell'importo più elevato fra tutte quelle costituenti l'intervento, con l'identificazione della categoria prevalente dei lavori da affidare;

RITENUTO quindi che le scelte operate dalla stazione appaltante nella predisposizione del relativo bando di gara appaiono conformi a quanto definito dal progettista e comunque motivate assicurando la necessaria qualificazione per le diverse tipologie di intervento da eseguire,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, fermo restando che è specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, l'operato della stazione appaltante nella predisposizione degli atti di gara appare conforme a quanto definito dal progettista.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017

Il segretario, Rosetta Greco

Documento formato pdf (79 Kb)